

# SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 57-B)

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dal Senato della Repubblica nella seduta del 13 dicembre 1972*

*modificato dalla 3ª Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione) della Camera dei deputati nella seduta del 4 aprile 1973 (V. Stampato n. 1376)*

**d'iniziativa dei senatori PIERACCINI, ROMAGNOLI CARETTONI Tullia, CIFARELLI, GIRAUDO e BERGAMASCO**

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 13 aprile 1973*

**Contributo all'Istituto per gli affari internazionali  
con sede in Roma**

### DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Art. 1.

È autorizzata a favore dell'Istituto per gli affari internazionali (IAI), con sede in Roma, la concessione di un contributo di lire 30.000.000 per l'esercizio finanziario 1971 e di lire 50.000.000 per ciascuno degli esercizi 1972, 1973 e 1974.

Art. 2.

Entro il mese di febbraio di ogni anno l'Istituto per gli affari internazionali (IAI) deve trasmettere al Ministero degli affari

### DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

*Identico.*

Art. 2.

L'Istituto per gli affari internazionali presenterà al Ministero degli affari esteri entro il mese di febbraio di ciascun anno il bilancio

## LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

esteri una dettagliata relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, con il relativo rendiconto finanziario.

Art. 3.

All'onere di lire 30.000.000 relativo all'anno finanziario 1971 ed a quello di lire 50.000.000 relativo all'anno finanziario 1972, si provvede, rispettivamente, a carico e mediante riduzione degli stanziamenti del capi-

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

consuntivo, corredato da una relazione illustrativa sull'attività svolta, relativi all'anno finanziario immediatamente precedente. Il Ministro degli affari esteri provvederà a trasmettere entro 30 giorni tali documenti al Parlamento con il proprio motivato giudizio sulla gestione dell'Istituto.

Solo dopo la presentazione al Parlamento dei documenti indicati nel comma precedente, sarà effettuato il versamento all'Istituto della quota di contributo relativa all'esercizio finanziario successivo a quello cui si riferiscono i documenti stessi.

Art. 3.

All'onere di lire 130 milioni, derivante dall'attuazione della presente legge nell'anno finanziario 1973, si provvede, quanto a lire 30 milioni, a carico delle disponibilità del capitolo n. 3523 dello stato di previsione del-